

Condizioni generali (CG)

CombiRisk Business

Edizione 09.2021

H Assicurazione Trasporti

Indice

H1	Oggetto dell'assicurazione e rischi assicurati
H2	Copertura assicurativa
H3	Evento assicurato
H4	Premio
H5	Disposizioni generali

H1 Oggetto dell'assicurazione e rischi assicurati

- H1.1 Sono assicurate le merci commerciate e fabbricate dal contraente nonché quelle utilizzate da quest'ultimo per la sua attività (adeguatamente imballate per il trasporto o, se non imballate, adeguatamente protette e/o assicurate per il trasporto).
- H1.2 Requisito per la copertura assicurativa è che il contraente abbia un interesse assicurabile o sia stato incaricato da terzi di provvedere alla tutela assicurativa.
- H1.3 Quanto indicato di seguito è assicurato solo sulla base di una convenzione speciale.
- H1.3.1 Mercì in esposizione durante la permanenza a fiere ed esposizioni fino a un massimo di 30 giorni, compresi il montaggio e lo smontaggio dello stand nonché il relativo trasporto di andata e ritorno nei limiti della validità territoriale concordata. L'assicurazione include anche il materiale dello stand e d'allestimento.
- H1.3.2 Manipolazioni sull'area aziendale del contraente. Per manipolazioni si intendono le operazioni di trasporto preliminare, inoltre a destinazione e/o trasporto intermedio, stoccaggio, spostamento all'interno del deposito e/o prelievo dal deposito, eseguite internamente all'azienda dai dipendenti del contraente con o senza l'impiego di mezzi meccanici.
- H1.3.3 Attrezzature aziendali (materiale di servizio e attrezzi di lavoro) del contraente durante i trasporti con veicoli stradali nei limiti della validità territoriale concordata.

H2 Copertura assicurativa

- H2.1 Rischi e danni assicurati
- H2.1.1 Sono assicurati la perdita e il danneggiamento delle merci. L'assicurazione è intesa "contro tutti i rischi", fatte salve le esclusioni di cui all'art. Art. H2.4 delle Condizioni generali (CG).
- H2.1.2 Gli eventi dovuti a motivazioni politiche e sociali secondo quanto disposto dalle Condizioni complementari (CC) per scioperi, disordini, terrorismo, guerre, mine.
- H2.1.3 Gli influssi della temperatura sono assicurati solo a condizione che alla data di inizio dell'assicurazione le merci si trovassero in condizioni perfette e che preparazione, congelamento o raffreddamento siano stati effettuati correttamente.
- Inoltre, è necessario che il contraente abbia adottato per tutta la durata dell'assicurazione tutte le misure atte a mantenere le temperature prescritte.
- H2.1.4 In caso di animali vivi, sono assicurati solo la perdita in seguito a decesso, macello forzato prescritto da un'autorità o un veterinario o smarrimento, a condizione che tale perdita sia stata causata dalla caduta degli animali durante le operazioni di caricamento, trasbordo o scarico oppure da uno dei seguenti eventi:
incendio, esplosione, terremoto, piena, slavina, smottamento, smottamento di neve, frana, uragano, fulmine, incidente del mezzo di trasporto, scoppio dei pneumatici, rottura di parti del veicolo (accessori e dispositivi di carico inclusi), strappo delle catene o del cordame.
- H2.2 Sono inoltre assicurati:
- H2.2.1 i costi di sgombero, recupero e smaltimento connessi a un evento assicurato;
- La Società corrisponde un indennizzo solo a condizione che la prestazione di indennizzo non sia prevista da un altro contratto di assicurazione. L'indennizzo dei costi non comporta la trasmissione

alla Società dei diritti alle o sulle merci danneggiate o distrutte.

In particolare, la Società non si assume alcuna responsabilità derivante dalla presenza di merci danneggiate o distrutte.

- H2.2.2 i costi aggiuntivi per viaggi/soggiorni, spedizioni urgenti/per corriere espresso, spedizioni di merci/posta per via aerea, straordinari, lavoro di sabato, domenica o in giorni festivi e lavoro notturno connessi a un evento assicurato;
- H2.2.3 i dazi e le imposte di consumo, già pagati, su merci assicurate che sono andate perse o sono state danneggiate in seguito a un evento assicurato. Alla Società spettano, per contro, i dazi e le imposte di consumo rimborsati al contraente;
- In caso di indennizzo delle merci, la Società può chiedere al contraente di distruggere le merci danneggiate o di rinunciare ai propri diritti di proprietà sulle stesse per evitare il pagamento di dazi e imposte di consumo.
- H2.2.4 i contributi di avaria generale relativi alle merci assicurate definiti da un valido regolamento di avaria generale e le merci sacrificate nell'ambito dell'avaria generale, fatte salve le esclusioni di cui all'art. H 2.4 delle Condizioni generali (CG);
- H2.2.5 se si è verificato un danno assicurato o il suo verificarsi è imminente, i costi per l'intervento del commissario d'avaria e i costi per la prevenzione o la limitazione del danno;
- H2.2.6 se si è verificato un danno assicurato, i costi aggiuntivi per il trasbordo, l'immagazzinaggio temporaneo e il successivo trasporto, a condizione che tali misure siano state ritenute necessarie dal contraente in considerazione delle circostanze o siano state disposte dalla Società;
- H2.2.7 i costi aggiuntivi per lo scarico, l'immagazzinaggio e il trasporto delle merci assicurate fino al luogo di destinazione previsto una volta svincolato il carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata verso un porto di destinazione diverso da quello previsto a causa del mancato adempimento, ad insaputa del contraente, dei requisiti dell'"International Safety Management Code";
- H2.2.8 la perdita e il danneggiamento in seguito a ritardo nei pagamenti o insolvenza del proprietario, del charterer o del gestore di un mezzo di trasporto o ad altre controversie finanziarie con tali soggetti, a condizione che il contraente non li abbia scelti personalmente o non ne abbia fortemente influenzato la scelta.
- H2.3 Mercì non assicurate:
- H2.3.1 orologi e gioielli;
- H2.3.2 beni oggetto di trasloco e traslochi aziendali;
- H2.3.3 valori (banconote, metalli preziosi e titoli);
- H2.3.4 materiale sfuso e carichi di merce sfusa;
- H2.3.5 oggetti d'arte e oggetti con valore affettivo per un valore superiore a CHF 25'000.00 per singolo oggetto;
- H2.3.6 sigarette e sigari;
- H2.4 Rischi e danni non assicurati
- H2.4.1 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da:
- sequestro, confisca o trattenimento da parte di un governo, un'autorità o un organo di potere;
 - ritardi nel trasporto o nella consegna, indipendentemente dalla causa;
 - premeditazione del contraente. In caso di colpa grave da parte del contraente, la Società ha diritto a ridurre la prestazione assicurativa in modo proporzionale alla colpa;
 - dichiarazione errata;
 - violazione delle disposizioni di importazione, esportazione o transito nonché delle norme valutarie e doganali;
 - violazione delle disposizioni di trasporto di cui il contraente è a conoscenza.
- H2.4.2 Inoltre non sono assicurati i danni dovuti a:
- umidità dell'aria;
 - processi che rientrano nella natura delle merci come deterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo

- e colaggio ordinario;
 - c) parassiti provenienti dalle merci assicurate;
 - d) condizioni inadeguate delle merci per il viaggio assicurato;
 - e) imballaggio inadeguato o insufficiente;
 - f) caricamento inappropriato sul mezzo di trasporto o nel container da parte del contraente;
 - g) normale usura;
 - h) energia nucleare e radioattività. Questa esclusione non riguarda i danni provocati da radioisotopi e impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti (ad es. per scopi medici).
 - i) impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - j) ustione da congelamento.
- H2.4.3 Inoltre non sono assicurati:
- a) i danni all'imballaggio a condizione che questo non venga più utilizzato ovvero messo in vendita;
 - b) i danni direttamente connessi alla lavorazione o alla fabbricazione delle merci interessate (errori di fabbricazione, ecc.);
 - c) i guasti tecnici non riconducibili a un agente esterno violento e improvviso come ad es. i danni derivanti dall'uso ordinario o in seguito a un utilizzo errato;
 - d) i corto circuiti;
 - e) gli errori di costruzione, materiale o fabbricazione;
 - f) le pretese inerenti la responsabilità civile per danni provocati dalle merci assicurate;
 - g) le spese per la prevenzione o l'eliminazione di danni ambientali e in particolare dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- H2.4.4 Non sono assicurate la perdita o la modifica di dati provocate da:
- a) modifiche magnetiche della parte dei supporti dati destinata alla memorizzazione dei dati;
 - b) usura dei supporti dati, perdita di magnetizzabilità;
 - c) errori di programmazione, registrazione, inserimento o etichettatura di dati;
 - d) cancellazione o eliminazione;
 - e) campi magnetici o sbalzi di tensione;
 - f) programmi o processi che implicano la distruzione o la modifica di programmi o dati (ad es. virus informatici) nonché tutti i danni indiretti derivanti dalla modifica o dalla perdita di dati.
- H2.4.5 Sono esclusi i danni indiretti come:
- a) i danni che non riguardano direttamente le merci (ad es. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di efficacia o di esercizio);
 - b) gli inconvenienti connessi a un danno, fatta eccezione per i costi coperti ai sensi dell'art. H2.2 delle Condizioni generali (CG);
 - c) le controstallie e i diritti di giacenza, i supplementi di nolo di qualsiasi genere nonché i costi non inclusi nell'art. H2.2 delle Condizioni generali (CG).
- H2.4.6 Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il contraente era al corrente del fatto che:
- a) le merci sono state trasportate con mezzi di trasporto (ad es. veicoli, container o mezzi di movimentazione) inadeguati;
 - b) sono state utilizzate vie di trasporto inadeguate o ufficialmente chiuse al transito.
- H2.4.7 Danni diretti o indiretti causati da
- malattie contagiose esistenti o minaccianti
 - atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione
- collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.
- Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.
- H2.5 Limitazione dell'importo della prestazione
- H2.5.1 La Società risponde solo nei limiti degli importi massimi fissati in polizza.
- H2.5.2 Gli importi massimi concordati si intendono al primo rischio, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.
- H2.6 Valore assicurato e valore di risarcimento
- H2.6.1 Merci vendute:

prezzo di vendita del contraente.

Se è possibile effettuare una consegna sostitutiva si considera come valore di risarcimento il prezzo di costo del contraente.

H2.6.2 Merci acquistate:

prezzo di costo del contraente.

H2.6.3 Merci usate:

valore alla data del sinistro.

H2.6.4 Oggetti d'arte e oggetti con valore affettivo:

valore alla data del sinistro.

La somma assicurata non costituisce alcuna prova del valore delle cose assicurate. In caso di sinistro il valore delle cose assicurate deve essere dimostrato dall'avente diritto.

H2.6.5 Supporti dati:

valore del materiale e costi per la copia dei dati.

H2.6.6 Il valore assicurato include costi di trasporto, premi assicurativi pro quota e altri costi fino al relativo luogo di destinazione nonché imposte doganali e di consumo.

H2.6.7 Costi di sgombero, recupero, smaltimento e altri costi aggiuntivi:

i costi effettivi documentati.

H2.7 Mezzi di trasporto autorizzati

H2.7.1 Se non diversamente concordato, sussiste copertura assicurativa solo se i mezzi di trasporto sono ufficialmente autorizzati.

H2.7.2 Per il trasporto via mare:

navi in acciaio a propulsione meccanica con massimo 25 anni d'età classificate da un membro effettivo o associato dell'"International Association of Classification Societies" (IACS - per l'elenco dei membri v. www.iacs.org.uk) e navi nonché imprese (compagnie armatoriali) certificate secondo quanto previsto dall'"International Safety Management Code" (ISM-Code).

H2.7.3 Per il trasporto via acque interne:

navi idonee al trasporto di merci. Sono considerate idonee al trasporto di merci le navi classificate dalla "Internationale Vereinigung des Rheinschiffregisters (IVR)" (Association Internationale du Registre des Bateaux du Rhin).

H2.8 Inizio e fine dell'assicurazione

H2.8.1 L'assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano la sede del mittente ai fini del trasporto assicurato e termina nel momento in cui le stesse vengono depositate/trasferite nel luogo di destinazione previsto presso il destinatario e in ogni caso non oltre 7 giorni dall'arrivo del mezzo di trasporto.

H2.8.2 Se durante il trasporto le merci sono soggette a giacenza, l'assicurazione è limitata a 30 giorni per ogni singola giacenza. Se, tuttavia, la giacenza è dovuta a circostanze che non dipendono dalla volontà del contraente, la copertura assicurativa si protrae per altri 30 giorni.

H2.9 Certificato di assicurazione

La Società emette, su richiesta del contraente e dietro pagamento di una commissione, un certificato di assicurazione. Il certificato di assicurazione attesta che le merci ivi indicate sono assicurate nei limiti della polizza.

H3 Sinistro

H3.1 Perizia

Se le parti non trovano un accordo sulla causa, il tipo e l'entità del danno è necessario l'intervento di un perito. Se le parti non riescono ad accordarsi sulla scelta del perito, ognuna di loro è tenuta a designarne uno. Se i periti sono di opinione discordante sono tenuti a designare un arbitro o a farlo designare dall'autorità competente. La perizia deve contenere tutti i dati necessari a valutare l'obbligo di prestazione della Società e a definire l'ammontare del danno. Ognuna delle parti è tenuta a sostenere le spese per il perito da essa indicato. Le spese per l'arbitro vengono divise a metà tra le parti interessate.

H3.2 Calcolo del danno

In caso di danneggiamento la riduzione del valore va calcolata in percentuale del valore allo stato sano. L'ammontare del danno viene calcolato applicando tale percentuale al valore di risarcimento. Se l'oggetto danneggiato può essere riparato, l'ammontare del danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione. Non è assicurata un'eventuale riduzione del valore successiva alla riparazione.

La Società o il commissario di avaria può chiedere che il valore delle merci danneggiate venga definito mediante un'asta pubblica.

Se le merci devono essere vendute durante il tragitto a causa di

un danneggiamento, il ricavo netto spetta all'avente diritto. L'ammontare del danno equivale alla differenza tra il valore di risarcimento e il ricavo netto. In caso di perdita di una parte della merce, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente tra la parte di merce perduta e la merce totale.

La Società non risarcisce nolo, dazi, imposte di consumo né altre spese che sia possibile risparmiare in seguito a un sinistro. Inoltre l'indennizzo versato al contraente da parte di terzi viene dedotto dalla prestazione della Società.

H3.3 Determinazione del danno, denuncia di sinistro e misure di salvataggio

Il contraente è tenuto a denunciare immediatamente alla Società ogni sinistro a lui noto e ad adottare le misure necessarie alla conservazione e al salvataggio delle merci nonché alla limitazione del danno. Al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è necessario l'intervento del commissario di avaria della Società.

Le misure disposte dalla Società non comportano alcun riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Se il danno non viene definito e denunciato secondo le modalità descritte, la Società è esonerata dall'obbligo di prestazione.

H3.4 Salvaguardia ed esercizio dei diritti di rivalsa

H3.4.1 Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. In particolare vanno adottate le seguenti misure:

- a) in presenza di danni riconoscibili dall'esterno è necessario presentare al vettore una riserva scritta prima di prendere in consegna le merci. Inoltre si deve richiedere immediatamente all'impresa di trasporto un processo verbale di constatazione;
- b) in presenza di danni non riconoscibili dall'esterno e in caso di sospetto di danni, è necessario presentare le dovute riserve entro i termini legali e contrattuali previsti.

H3.4.2 In entrambi i casi è necessario appellarsi per iscritto alla responsabilità del vettore e invitarlo a partecipare in contraddittorio alla constatazione del danno.

H3.4.3 Il diritto all'indennizzo decade qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso della Società.

Il contraente cede alla Società tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Tale cessione diventa valida non appena la Società adempie al proprio obbligo di prestazione.

Su richiesta della Società il contraente è tenuto a firmare una dichiarazione di cessione.

H3.4.4 La Società può chiedere al contraente di esercitare i diritti di rivalsa a proprio nome. I costi sono a carico della Società. Questa ha facoltà di designare e istruire l'avvocato del contraente.

Il contraente non può accettare senza il consenso della Società l'indennizzo offerto da terzi. Il contraente risponde di ogni azione od omissione che pregiudichi i diritti di rivalsa.

H3.5 Trasferimento dei diritti di proprietà

H3.5.1 Nei casi indicati di seguito il contraente ha facoltà di richiedere alla Società il pagamento del valore di risarcimento in cambio del trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulle merci e della cessione di eventuali diritti di rivalsa nei confronti di terzi:

- a) scomparsa del mezzo di trasporto; il mezzo di trasporto è considerato scomparso se non se ne hanno notizie per un periodo di sei mesi;
- b) innavigabilità della nave in seguito a un evento assicurato, a condizione che sia stato impossibile proseguire il trasporto nell'arco di sei mesi.

H3.5.2 Pur versando il valore di risarcimento, la Società può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulle merci.

La Società non è tenuta a rilevare merci danneggiate.

H3.6 Richiesta di indennizzo e obbligo di pagamento

Il soggetto che avanza una richiesta di indennizzo deve dimostrare la propria identità mediante la polizza o il certificato di assicurazione in originale ed è inoltre tenuto a dimostrare che il danno subito dalle merci durante il trasporto assicurato è coperto dalla Società.

Insieme alla richiesta di indennizzo è necessario presentare tutti i documenti giustificativi del caso (ad es. fatture, lettera di vettura con riserva, perizie e certificati di avaria, processi verbali di constatazione).

Il diritto assicurativo matura quattro settimane dopo la data di presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentono alla Società di accertare la legittimità della richiesta di indennizzo.

In caso di dubbi sull'identità dell'avente diritto, la Società può liberarsi dall'obbligo di prestazione depositando l'indennizzo secon-

do i requisiti di legge.

In caso di avaria generale la Società risarcisce il contributo provvisorio dietro consegna della ricevuta originale girata in bianco.

H4 Premio

- H4.1 Il premio viene calcolato sulla base dei dati forniti dal contraente. Ai fini del calcolo fa fede la cifra d'affari.
- H4.2 Il contraente è tenuto a comunicare alla Società eventuali variazioni della cifra d'affari di +/- 20% per consentire, se necessario, un adeguamento del premio.
- H4.3 La Società ha facoltà di detrarre dall'indennizzo tutti gli eventuali premi dovuti. Se tuttavia l'avente diritto è creditore nei confronti di terzi, può essere detratto solo il premio dovuto per il trasporto interessato dal sinistro.

H5 Disposizioni generali

Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Non trovano applicazione i seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA): art. 2, 3, 3a, 6, 14 cpv. 2 - 4, 20, 21, 28 - 32, 38, 41a, 42, 46, 46b cpv. 2, 47, 50, 54, 95c cpv. 3. Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili solo qualora la polizza o le Condizioni di assicurazione non vi derogino.